COMUNE DI SAN GIORGIO A LIRI

PROVINCIA DI FROSINONE

C.A.P. 03047 – C.F. 81002350601 - P.I. 00305390601- FAX 0776/911017/Tel. 0776/914819

Prot. n. 5806 DEL 13 AGO 2019

Ordinanza n° 55 del 13/08/2019: ORDINANZA SINDACALE DI DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE E VENDITA DI BEVANDE IN BOTTIGLIE DI VETRO E LATTINE.

IL SINDACO

PREMESSO: che come di consueto i festeggiamenti in onore di San Rocco, si traducono in una serie di eventi e spettacoli organizzati dal Comitato, nel centro urbano del paese nei giorni 16 e 17 agosto 2019;
che la partecipazione della cittadinanza a tale evento è di norma molto elevata, e che si prevede una notevole affluenza di persone provenienti anche dai paesi limitrofi;

RILEVATA: la necessità di prevedere possibili episodi di vandalismo, in particolare l'abbandono al suolo ed il lancio di bottiglie di vetro o lattine ai danni di frequentatori, turisti, automobilisti e passanti, che possono costituire pericolo per l'incolumità pubblica anche di natura accidentale;

VISTA: la circolare del Ministero dell'Interno N. 555/OP/0001991/2017 del07/06/2017, per la gestione delle pubbliche manifestazioni, laddove, con riferimento agli aspetti legati alla Sfety, viene dettata, ai fini della tutela dell'incolumità delle persone, tra le altre, la seguente misura di sicurezza:"valutazione di provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione e vendita di alcolici ed altre bevande in bottiglie di vetro e lattine che possono costituire un pericolo per la pubblica incolumità";

RITENUTO, pertanto, necessario individuare misure idonee ad impedire il verificarsi di episodi pericolosi per l'incolumità pubblica di chi vorrà partecipare ai festeggiamenti, vietando in tutto il paese il consumo itinerante oltre che la somministrazione e la vendita per asporto di qualsiasi tipo di bevanda in contenitori di vetro e/o lattine da parte di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, degli operatori su area pubblica, degli esercizi commerciali in sede fissa e in forma ambulante, delle attività artigianali, consentendone la vendita e la somministrazione per asporto esclusivamente in bicchieri di plastica o di carta;
Ritenuto di applicare il suddetto divieto all'interno del territorio comunale;
Visto l'art. 54, comma 4, del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modificazioni in legge 24 luglio 2008, n. 125;

VISTO: il D.M. 5 agosto 2008, emanato dal Ministero dell'Interno, che, ai fini della tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana, di cui all'art. 54 comma 4 del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n. 267, prevede l'intervento del Sindaco per prevenire e contrastare le situazioni urbane di degrado che favoriscono l'insorgere di fenomeni di violenza, legati anche all'abuso di alcol,

ORDINA

dalle ore 18:00 del 17 alle 02:00 del 18 agosto 2019, il consumo itinerante di qualsiasi tipo di bevanda in contenitori di vetro e di lattine, in tutta l'are urbana interessata alla manifestazione;
a tutti i titolari di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, agli operatori su area pubblica, ai titolari di esercizi commerciali in sede fissa e in sede itinerante, di attività artigianali:"la somministrazione e la vendita da asporto su area pubblica di qualsiasi bevanda, anche analcolica, in lattine e contenitori di vetro, consentendone la vendita e la somministrazione per asporto esclusivamente in bicchieri di plastica o di carta".

AVVERTE: che l'inottemperanza alla presente ordinanza costituisce illecito amministrativo ed è punibile ai sensi dell'art. 7 bis Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.ii.mm., con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00 per il primo accertamento. In caso di reiterazione della violazione si procederà, oltre alla irrogazione della sanzione pecuniaria di cui sopra, nei confronti di tutti gli esercenti commerciali citati nel presente provvedimento, a disporre la sospensione dell'attività per un periodo compreso tra 7 e 15 giorni.
Che gli eventuali casi accertati di inottemperanza al presente provvedimento saranno perseguiti nelle forme di legge e sanzionati secondo la normativa di riferimento (art. 650 del Codice Penale).

Il presente provvedimento è reso pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale ed immediatamente esecutivo.

E' fatto obbligo am chiunque spetti di osservare e fare osservare il presente provvedimento.
Gli Agenti di Polizia Locale e delle altre forze dell'ordine sono incaricati di far rispettare la presente ordinanza.

Ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/90 avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Prefetto della provincia di Frosinone entro 30 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo pretorio comunale; ricorso davanti al TAR della Regione Lazio entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni.

IL SINDACO
Dr. Francesco Lavalle